



**COMUNE DI
MANERBA DEL GARDA**
Provincia di Brescia

**DELIBERA
CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 6
DEL 28.02.2020**

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020
-----------------	--

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventotto** del mese di **febbraio**, alle ore **18.30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica, sotto la presidenza del Sindaco, **Presidente**, il Consiglio Comunale.

All'inizio della seduta sono presenti i Signori:

1 - MATTIOTTI FLAVIANO	Presente	G
2 - PODAVINI RICCARDO	Presente	
3 - SOMENSINI GIULIANO	Presente	
4 - ALBORALETTI MAURO	Presente	
5 - SANDRINI GIAN FRANCO	Presente	
6 - MATTIOTTI MATTEO	Presente	
7 - POLATO STEFANO	Presente	
8 - AVIGO NOEMI	Presente	
9 - SARAMONDI MARCO	Presente	
10 - BERTINI ISIDORO	Assente	
11 - LEALI VITTORIANO	Presente	
12 - MATTIA LAURA	Presente	
13 - BOSELLI CRISTIAN	Assente	

Totale presenti **11**

Totale assenti **2**

Assessori esterni partecipanti alla seduta:

14 - COMINCIOLI LIVIANA	Presente
-------------------------	----------

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, **GIOVANNI BARBERI FRANDANISA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **FLAVIANO MATTIOTTI** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che la trascrizione degli interventi è effettuata attraverso sbobinatura della registrazione audio del Consiglio Comunale, ad opera di ditta esterna appositamente incaricata.

Udito il dibattito sul punto n. 3 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, estratto dal verbale di seduta (Allegato A), che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce.

Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA DOTT.SSA ANNALISA PEZZOLI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Preso atto del parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA DOTT.SSA ANNALISA PEZZOLI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Considerato di dare atto che la votazione sulla proposta di deliberazione n. 31 del 20.02.2020 ha avuto il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 11
Consiglieri votanti n. 11
Consiglieri favorevoli n. 11
Consiglieri contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 31 del 20.02.2020 riportata in calce alla presente.

Successivamente

RAVVISATA la necessità di applicare le disposizioni adottate dal presente provvedimento con immediata decorrenza;

RITENUTO, quindi di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di ottemperare agli adempimenti obbligatori nei termini previsti dalla normativa vigente;

A seguito di successiva e separata votazione che ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 11
Consiglieri votanti n. 11
Consiglieri favorevoli n. 11
Consiglieri contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di dare pronta attuazione alle disposizioni normative ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 31 DEL 20.02.2020

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, al comma 738, ha disposto:

- a) l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013, ad eccezione della tassa sui rifiuti;
- b) la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) secondo le norme di cui ai successivi commi da 739 a 783;

Rilevato come il citato art. 1 fissi:

- al comma 748, l'aliquota base delle abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 nella misura dello 0,5% della base imponibile, con facoltà del consiglio comunale di aumentarle di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749 la detrazione per le abitazioni principali non escluse dall'IMU in euro 200,00;
- al comma 750 l'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, nella misura dello 0,1%, con facoltà di ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751 l'aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1%, con facoltà di aumentarla fino allo 0,25% e di ridurla fino all'azzeramento; previsione dell'esenzione di tale categoria di immobili dall'anno 2022;
- al comma 752 l'aliquota base per i terreni agricoli nella misura dello 0,76%, con facoltà di aumentarla fino all'1,06% e di ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 753 l'aliquota base per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale "D" nella misura dello 0,86%, con riserva allo stato della quota pari allo 0,76% e con facoltà del consiglio comunale di diminuire l'aliquota base dello 0,86% fino allo 0,76% o di aumentarla fino all'1,06%;
- al comma 754 l'aliquota base per gli altri immobili nella misura dello 0,86%, con facoltà di aumentarla sino all'1,06% o di diminuirla fino all'azzeramento;

Considerato che il comma 755 consente, per gli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, di aumentare l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208/2015;

Atteso che la maggiorazione di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 veniva applicata con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 29.07.2014 e che veniva successivamente confermata, nella stessa misura ed alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 dell'8.04.2015;

Considerato che, in ragione dell'applicazione della maggiorazione di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, con deliberazioni del Consiglio comunale nn. 31 e 32 del 29.07.2014 e nn. 15 e 18 dell'8.04.2015, riferite rispettivamente all'annualità di imposta 2014 e

2015, venivano deliberate le seguenti aliquote IMU e TASI:

Tipologia di immobile	IMU	TASI
Abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze	ESENTE	ESENTATI
Abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 e pertinenze	0,4% (detrazione € 200)	ESENTATI
Fabbricati categoria catastale A, B, C: <ul style="list-style-type: none"> • esclusi negozi commerciali C/1; • esclusi C/2, C/3 e C/7 non pertinenza di abitazione principale; (es.: abitazioni, autorimesse, uffici) 	1,00%	0,1%
Negozi commerciali categoria C/1	0,38%	0,1%
Fabbricati categoria C/2, C/3 e C/7 (non pertinenza di abitazione principale)	0,86%	0,1%
Abitazione in uso gratuito ai parenti in linea retta di 1° grado (limitatamente ad 1 solo immobile)	0,76%	0,1%
Aree fabbricabili	1,00%	0,1%
Fabbricati categoria catastale D (es.: capannoni, alberghi, campeggi)	0,76%	ESENTATI
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola	ESENTI	0,1%
Fabbricati posseduti dal costruttore e destinati alla vendita ("fabbricati merce")	ESENTI	0,1%
Terreni agricoli	0,76%	ESENTI

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale n. 25/2016, n. 11/2017, n. 8/2018 e n. 5/2019 con le quali veniva conseguentemente espressamente mantenuta, anche per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015 e s.m.i., la maggiorazione prevista dall'art. 1, comma 667, della legge n. 147/2013, nella misura determinata con le deliberazioni del Consiglio comunale nn. 31 e 32 del 29.07.2014 e nn. 15 e 18 dell'8.04.2015;

Ritenuto, pertanto, di doversi avvalere della facoltà di aumentare l'aliquota massima in applicazione del comma 755 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, così da applicare l'aliquota dell'1,10% a quelle categorie di immobili le quali, sino al 2019, risultavano contestualmente assoggettate all'aliquota IMU dell'1% ed all'aliquota TASI dello 0,1%;

Considerato che per l'anno 2020 non si applicano le limitazioni alla diversificazione delle aliquote previste dal comma 756 dell'art. 1 della legge 160/2019;

Ritenuto, pertanto, di dover differenziare le aliquote secondo un'articolazione che riprenda quanto deliberato negli anni precedenti in materia di IMU;

Osservato che l'art. 6, comma 3, del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria autorizza il Consiglio comunale, analogamente a quanto già previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – IUC, a deliberare un'aliquota differenziata per i fabbricati concessi in comodato, per i quali ricorrano contemporaneamente tutti i requisiti richiesti dal comma 3 del predetto articolo;

Visto l'art. 1, comma 747, lettera c) della legge n. 160/2016 che prevede la riduzione al 50% della base imponibile *“per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad*

eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”;

Ritenuto che la disposizione di cui al citato art. 1, comma 747, lettera c) della legge n. 160/2016, per quanto fissi dei requisiti più stringenti rispetto all'art. 6, comma 3 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, non osti al mantenimento dell'aliquota differenziata per tutti coloro i quali versino nella situazione considerata in tale ultima disposizione regolamentare – analogamente a quanto disposto dalle deliberazioni del Consiglio comunale nn. 31/2014, 18/2015, 28/2016, 8/2017, 5/2018 e 6/2019 avvalendosi della facoltà riconosciutagli dall'art. 19, comma 5, del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – con la conseguenza che:

- ove sussistano sia i presupposti dell'art. 1, comma 747, lettera c) della legge n. 160/2016, sia quelli dell'art. dall'art. 6, comma 3, del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, si applicherà l'aliquota differenziata sulla base imponibile ridotta del 50%;
- ove sussistano solo i presupposti dell'art. 6, comma 3, del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, si applicherà l'aliquota differenziata sulla base imponibile piena;

Preso atto, infine, che i terreni agricoli situati nel territorio del Comune di Manerba del Garda sono esenti dall'Imposta Municipale Propria (IMU) in forza dell'art. 1, comma 758, lettera d), della legge n. 160/2019;

Rilevato che:

- il 16° comma dell'art. 53 della legge n. 388/2000 dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti delle entrate degli enti locali, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il 1° comma dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone, ordinariamente, che il bilancio di previsione debba essere deliberato dagli enti locali entro il 31 dicembre dell'anno precedente, salvo differimento disposto con Decreto del Ministro dell'Interno;
- il Ministro dell'Interno, con Decreto del 13.12.2019, ha differito al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali;
- il comma 779 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 ha peraltro disposto che *“Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”;*

Tenuto conto dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento generale delle entrate;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

PROPONE

1. Di prendere atto che alle abitazioni principali non accatastate come A/1, A/8 o A/9 non si applica l'IMU;
2. Di prendere atto che alle pertinenze delle abitazioni principali non accatastate come A/1, A/8 o A/9 non si applica l'IMU;
3. Di prendere atto che le pertinenze alle quali non si applica l'IMU, ai sensi del punto 2), possano essere al massimo un fabbricato accatastato come C/2, un fabbricato accatastato come C/6 e un fabbricato accatastato come C/7;
4. Di prendere atto che per i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale sono esenti da IMU ai sensi dell'art. 1, comma 758, lettera d), della legge n. 160/2019;
5. Di applicare l'aliquota base – come prevista dall'art. 1, comma 753, della legge n. 160/2019 nella misura dello 0,86% – sugli immobili ad uso produttivo accatastati nel gruppo D;
6. Di determinare dunque per il 2020 le aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU) come di seguito specificato:
 - a) aliquota dello 0,40% per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, accatastate come A/1, A/8 o A/9 e per le pertinenze, così come indicate dal legislatore;
 - b) aliquota dello 0,48% per i locali commerciali accatastati come C/1;
 - c) aliquota dello 0,86%, per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di 1° grado, subordinando la fruizione di tale aliquota alle condizioni elencate dall'articolo 6, comma 3, del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria e salva la riduzione della base imponibile nei casi previsti art. 1, comma 747, lettera c) della legge n. 160/2016;
 - d) aliquota dello 0,96% per gli immobili accatastati in C/2, C/3, e C/7 che non siano pertinenze di abitazioni principali;
 - e) aliquota dello 0,10% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, ancorché classificati nella categoria catastale "D";
 - f) aliquota dello 0,10% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - g) aliquota dell'1,10% per tutti i restanti immobili, comprese le aree fabbricabili, che non siano contemplati ai numeri ed alle lettere che precedono;
7. Di stabilire che dall'imposta municipale propria dovuta per il 2020, relativamente agli immobili adibiti ad abitazione principale, accatastati come A/1, A/8 o A/9, si detraggano, per un importo massimo fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, euro 200,00;
8. Di dare atto che la detrazione d'imposta di cui al punto 7) debba essere rapportata alla quota ed alla durata del possesso a norma del comma 749 dell'art. 1 della legge n. 160/2019;
9. Di disporre la trasmissione della presente in elenco ai capigruppo consiliari ex art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Successivamente

RAVVISATA la necessità di applicare le disposizioni adottate dal presente provvedimento con immediata decorrenza;

RITENUTO, quindi di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di ottemperare agli adempimenti obbligatori nei termini previsti dalla normativa vigente;

PROPONE

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di dare pronta attuazione alle disposizioni normative ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
FLAVIANO MATTIOTTI

(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIOVANNI BARBERI FRANDANISA

(firmato digitalmente)

La presente deliberazione:

- diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000;
 - viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
-

..



COMUNE DI MANERBA DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

-Area Affari Generali-

Il sottoscritto dichiara che l'atto (DELIBERA N. 6 del 28.02.2020) avente come oggetto:

**DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
PER L'ANNO 2020**

*viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi
ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 dal giorno 25.03.2020 al giorno 09.04.2020.*

Il Responsabile dell' Area Affari Generali
Dott.ssa Nicoletta Saramondi

Manerba del Garda, 25.03.2020